

M.I.U.R. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - UFFICIO I - SEDE DI MESTRE
12 NOV. 2018
DATA DI ARRIVO

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
UFFICIO CONCILIAZIONE
di VENEZIA
Via Muratori 5
30173 MESTRE (VE)

e.p.c. Al Dirigente Scolastico
dell'I.I.S. "V. Corner
di VENEZIA

RICHIESTA TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 135 DEL CCNL 2006- 2009 COMPARTO SCUOLA

La Sig.ra Annarita Ruggiero – [...OMISSIS...]

rappresentata ed assistita nella presente procedura di conciliazione dalla [...OMISSIS...]

[...OMISSIS...]

è elettivamente domiciliata come da mandato in calce al

presente atto,

PREMESSO

- Che l'istante, appartenente al ruolo del **personale ATA** presta servizio alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), presso dell'I.I.S. "V. Corner di Venezia con la qualifica di collaboratore scolastico, con contratto **a tempo determinato**;
- che il contratto di lavoro **a tempo determinato** stipulato dall'istante ha come termine finale il **30 giugno**, quando l'anno scolastico ha invece termine il **31 agosto**;
- che il più corto termine finale (**30 giugno**) apposto dall'Amministrazione Scolastica è illegittimo;
- che l'art. **4 della legge 03.05.99 n. 124** e il **D.M. 13.12.2000 n. 430** stabiliscono, infatti, che i contratti di lavoro a tempo determinato per l'attribuzione di supplenze annuali, sottoscritti dal Dirigente Scolastico e dagli interessati, hanno effetto dal giorno dell'assunzione in servizio e **fino al 31 agosto**;
- che in particolare l'art. 4 della legge 03.05.99 n. 124 dispone che *1) alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempre che ai posti medesimi non sia stato assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo; 2) alla copertura*

delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastica si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orari; 3) nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee; 11) le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)”;

- che anche il D.M. 13.12.2000 n. 430, recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze del personale ATA, dopo aver ripreso alla lettera quanto disposto dal citato art. 4 delle legge 03.05.99 n. 124, all'art. 1 comma 5 stabilisce che l'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal Dirigente dell'Amministrazione competente per territorio nel caso di utilizzazione delle graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e , nel caso di esaurimento di queste ultime, degli elenchi provinciali di quei soggetti che abbiano prestato almeno trenta giorni di servizio nelle scuole statali, dal Dirigente Scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di circolo o di istituto;
- che il comma 6 del medesimo articolo prosegue prevedendo che *“il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal Dirigente Scolastico e dall'interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell'assunzione in servizio e termine:*
 - a) per le supplenze annuali il **31 agosto**;*
 - b) per le supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche il giorno annualmente indicato nel relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;*
 - c) per le supplenze temporanee l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio”;*
- che la situazione dell'istante rientra esattamente nella previsione di cui all'art. 1, comma 6, lettera a del D.M. 13.12.2000 n. 430, in quanto occupa posto vacante, e quindi la supplenza a lei conferita doveva essere qualificata a tutti gli effetti come **supplenza annuale** con termine finale il **31 agosto 2015**;
- che la più recente giurisprudenza ha confermato che i contratti su posti vacanti di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario devono essere stipulati **fino al 31 agosto** anche se ad

individuarli è il Dirigente Scolastico e non il responsabile dell'Ufficio Scolastico Provinciale;

- che lo ribadiscono due Ordinanze del Tribunale del Lavoro di Sassari (la n. 2994 e la n. 2995, entrambe depositate il 2 maggio 2008), una del Tribunale di tempio Pausania (la n. 4 depositata il 6 marzo 2008), e una sentenza del Tribunale di Fermo (depositata il 18 marzo 2008);
- che i Giudici hanno confermato che anche per il personale ATA devono valere le stesse regole del personale docente, al quale possono essere conferite supplenze annuali (**fino al 31 agosto**) per la *“copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre”* (art. 4, comma 1, della legge 03.05.99 n. 124) regole estese al personale ATA dal successivo undicesimo comma;
- che in nessuna disposizione di legge e di regolamento si fa distinzione, ai fini della scelta della tipologia di supplenza da conferire (**annuale fino al 31 agosto o temporanea fino al 30 giugno**), fra individuazione del supplente operata dall'Ufficio Scolastico Provinciale competente per territorio e individuazione compiuta dal Dirigente Scolastico sulla base delle graduatorie d'istituto;
- che per legge, quindi, anche il Dirigente Scolastico può conferire **supplenze annuali fino al 31 agosto** su posti ATA vacanti e disponibili alla data del 31 dicembre;
- che si conferma, dunque, che l'apposizione da parte dell'Amministrazione scolastica del più corto termine finale del **30 giugno** è errata, ingiusta ed illegittima;
- che l'istante intende ricorrere al Giudice del Lavoro di Venezia per l'accertamento del diritto al **riconoscimento ai fini giuridici ed economici della maggiore durata del rapporto di lavoro fino al 31 agosto, dell'anno scolastico 2017/2018**, nonché del diritto al **riconoscimento sia ai fini giuridici che ai fini economici della maggiore durata del rapporto di lavoro fino al 31 agosto**, per la nomina in atto presso l'Istituto dell'I.I.S. “V. Corner di Venezia;
- che in particolare, l'istante intende chiedere al Giudice del Lavoro il seguente rinascimento:
a) ai fini giuridici ed economici dal **01 luglio 2018 al 31 agosto 2018**;
- che l'art. 135 del CCNL 2006 – 2009 Comparto Scuola prevede che il tentativo di conciliazione di cui all'art. 65 del D.L.vo 30.03.2001 n. 165 può svolgersi sulla base di quanto previsto dallo stesso art. 135 del CCNL citato;
- che l'istante intende avviare – così come con il presente atto avvia – quest'ultima procedura conciliativa;

tanto premesso la *ut supra* rappresentato ed assistito [...OMISSIS...]

CHIEDE


all' Ufficio Contenzioso dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Venezia di voler effettuare gli adempimenti previsti dall'art. 135 comma 6, 7 e 8, del CCNL 2006/2009 comparto scuola, disponendo poi la comparazione delle parti per l'espletamento del tentativo di conciliazione sulle domande formulate in premessa, da intendersi qui di seguito integralmente riproposte e trascritte.

Accertare e dichiarare il diritto del/la ricorrente alla supplenza di durata fino al 31 agosto 2018 con il riconoscimento dei benefici giuridici ed economici.

Delega fin d'ora alla rappresentanza per lo svolgimento di conciliazione [...OMISSIS...]

[...OMISSIS...]

Mestre (Venezia) 05/10/2018

Firma 

[...OMISSIS...]